



Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Sezione CIVILE – area commerciale

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE EX ART. 70 C.C.I.I.

Nel proc. **N. 202 2024 PU**

IL GD

-visto il ricorso ex art. 66 - 67 c.c.i.i. depositato nell'interesse di SCARPA Ilario nato a Corato (BA) il 01/04/1974 (cod. fisc. SCRLRI74D01C983L) e COLLETTA Annamaria, nata a Corato (BA) il 17/02/1972 (cod. fisc. CLLNMR72B57C983R), [REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. SABINO PATRUNO ;

-esaminati gli atti;

- osservato che sono state espletate le formalità di cui all'art. 70, 1°, 2° e 3° comma, c.c.i.i.;
- rilevato che sono state proposte osservazioni da BNL s.p.a. riguardo alla convenienza del piano ed anche circa la meritevolezza;
- considerato che l'opposizione della banca sulla convenienza è preclusa dalla valutazione negativa del merito creditizio operata dai gestori, laddove la stessa creditrice non ha dimostrato l'asserzione secondo cui durante l'istruttoria del mutuo i richiedenti avrebbero dichiarato di avere un reddito annuale di euro 18.910,31 (circa 1.500 euro al mese); infatti il documento prodotto non reca alcuna firma dei debitori;

. viste le osservazioni dell'ADE e rilevato che effettivamente i ricorrenti hanno omesso di inserire nella proposta e nel piano di ristrutturazione le imposte dichiarate con il Modello 730/2024, presentate da Scarpa Ilario per l'anno d'imposta 2023, ammontanti complessivamente ad € 1.760,10, comprensivi di sanzioni e interessi; tuttavia tale debitoria deriva dalla dichiarazione dei redditi presentata da Scarpa Ilario, in relazione ai redditi percepiti l'anno scorso e che la situazione reddituale che ha generato il debito di imposta è derivata dagli emolumenti arretrati che gli sono stati corrisposti dall'INPS nel corso del 2023, come si evince dal Modello 730/2024 e dalla Certificazione Unica 2024 rilasciata dall'INPS; in ogni caso il Modello 730/2024 è stato presentato da Scarpa Ilario in data 28.09.2024 e quindi la posizione debitoria è sorta successivamente alla presentazione della proposta di ristrutturazione dei debiti, con la conseguenza che il relativo piano non poteva tenere conto della posizione debitoria da essa scaturente; ad ogni buon fine i ricorrenti hanno proceduto ad una modifica della proposta;



- ritenuto comunque che al momento dell'accensione del mutuo la possibilità di adempiere risultava, dati alla mano, a dir poco incerta ed è stata definitivamente messa in crisi dal periodo di disoccupazione derivante dalla pandemia e dai documentati problemi di salute sopravvenuti; in ogni caso non vi sono elementi per ritenere la colpa grave;

- considerato che parte ricorrente:

a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti contratti nella qualità di consumatore/i;

b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;

c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70 7° comma, c.c.i.i. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;

- considerato, quanto all'elemento temporale, che seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovraindebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (cfr. in tal senso, Tribunale Reggio Calabria, 27/03/2018, in Pluris/Cedam, 2018); in particolare, è condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, non può che supplire l'interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale);

P.Q.M.

Omologa il piano;

dispone che questa sentenza, depurata dei dati sensibili, sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del tribunale;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani 16/12/2024

Il GD
dott. Rana Giuseppe

